



**FOSFITALIA**

**Impianto di produzione di Fosfati di Calcio**

Via Baiona, 135 – 48123 Ravenna (RA)

**PROGETTO DI TRASFERIMENTO NELL'IMPIANTO DI RAVENNA DELLA LINEA  
DI GRANULAZIONE SITUATA NELL'IMPIANTO DI FORLÌ**

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VIA**

*Parte seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018 e s.m.i.*

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

**ELABORATO SPA 02**

**INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO**

0	Settembre 2022	Emissione	A. Soppelsa	D. Scapinelli M. Monti	A. Gollini
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Controllato</b>	<b>Approvato</b>

**ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.**

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA  
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

**SEDE OPERATIVA**

VIA DEL LEGATORE 2/3 | 40138 BOLOGNA  
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395  
PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL  
**WWW.ZGA.SRL**



- Indice -

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Ubicazione dell'intervento in progetto .....</b>	<b>4</b>
<b>2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Strumenti di pianificazione provinciale.....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) .....	7
2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	7
2.1.3 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale .....	16
<b>2.2 Strumenti di Pianificazione comunale.....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Piano Urbanistico Generale (PUG) .....	18
2.2.2 Piano Strutturale Comunale (PSC).....	18
2.2.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) .....	19
2.2.4 Piano Operativo Comunale (POC) .....	22
2.2.5 Classificazione acustica del Comune di Ravenna .....	22
2.2.6 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale .....	24
<b>2.3 Piano Regolatore Portuale (PRP) .....</b>	<b>25</b>
2.3.1 Coerenza .....	27
<b>2.4 Principali previsioni e vincoli dei piani settoriali .....</b>	<b>28</b>
2.4.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) .....	28
2.4.2 Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA).....	33
2.4.3 Coerenza del progetto con i piani di risanamento della qualità dell'aria .....	35
2.4.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) .....	37
2.4.5 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) .....	41
2.4.6 Coerenza del progetto rispetto ai piani in materia di rischio idrogeologico .....	44
2.4.7 Piano di Tutela delle Acque (PTA) .....	45
2.4.8 Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA).....	47
2.4.9 Coerenza del progetto con i piani di tutela delle acque .....	47
<b>2.5 Vincolistica.....</b>	<b>49</b>
2.5.1 Vincoli naturalistici.....	49
2.5.2 Vincoli paesaggistici e per la tutela dei beni culturali .....	50
2.5.3 Vincolo idrogeologico.....	51
<b>2.6 Inquadramento normativo del progetto.....</b>	<b>53</b>

2.6.1	<i>Norme in materia di valutazione di impatto ambientale .....</i>	53
2.6.2	<i>Normativa di riferimento in materia di inquinamento atmosferico.....</i>	53
2.6.3	<i>Normativa di riferimento in materia di tutela delle acque .....</i>	54
2.6.4	<i>Normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico.....</i>	54

## PREMESSA

Il presente documento costituisce l'Elaborato 2 dello Studio Preliminare Ambientale sviluppato ai fini dell'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening), che reca, con riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione, la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree interessate, prevista al punto 1, lettera b, dell'Allegato IV-bis alla Parte Seconda D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### 1.1 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

Lo stabilimento Fosfitalia in esame, sito di Ravenna, è ubicato all'interno dell'area industriale portuale di Ravenna, a circa 8 km dal centro abitato.

Il sito produttivo ha un'estensione pari a circa 27.958 m<sup>2</sup>; ad Est, è affacciato sul Canale Candiano ed ha accesso alla banchina prospiciente; a Nord e ad Ovest il sito è circondato dallo stabilimento metallurgico, polo logistico ed intermodale, di Marcegaglia S.p.A., mentre a Sud, oltre la strada di accesso allo stabilimento in esame, sorge l'impianto Versalis S.p.A..



Figura 1 – Ubicazione del sito di intervento





Figura 2 – Vista di dettaglio 3D

## 2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata recentemente innovata con l'entrata in vigore, a partire dal 01/01/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

- **Strumenti di Pianificazione Regionale:**

- Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);

- **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**

- Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;

- **Strumenti di Pianificazione Comunale:**

- Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3, comma 1, che *"I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo"*.

Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che *"La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa"*. Fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti di programmazione territoriale introdotti dalla recente Legge Regionale vigono quelli in essere che hanno come caposaldo la L.R. 20/2000.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Infine, ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

## 2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

### 2.1.1 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale è il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV). Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte della Provincia di Ravenna, la quale ha avviato il percorso di redazione del PTAV a fine 2021, pertanto nel seguito si darà conto del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

### 2.1.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTCP approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006</li> <li>• Modifica al PTCP approvata con Prov. Dirigenziale n. 17 del 14/12/2007 a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna</li> <li>• Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 71 del 29/06/2010 del PPGR della Provincia di Ravenna</li> <li>• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque</li> <li>• Variante al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 21 del 22/03/2011 del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna</li> <li>• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 10 del 27/02/2019 in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03/05/2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 della L.R. 24/2017</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3.12 NTA: sistema della costa</li> <li>• Art. 3.12 NTA: perimetro del Piano Regolatore del Porto</li> <li>• Artt. 5.3, 5.7, 5.11 NTA: zona di protezione delle acque sotterranee costiere</li> <li>• Art. 8.1 NTA: Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5.12 NTA - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura</li> </ul>

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), redatto sulla base della precedente L.R. 20/2000, esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali.

Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area oggetto dello studio ricade nell'**Unità di Paesaggio n. 5**, denominata "Del porto e della città"; tale unità rientra interamente all'interno del Comune di Ravenna e comprende il capoluogo e tutto il territorio prospiciente al Canale Candiano fino al suo sbocco in mare, caratterizzato dalla presenza di un'ampia area a destinazione portuale e industriale.





Figura 3 - Stralcio della Tavola 1 "Unità di Paesaggio" del PTCP di Ravenna

Dall'esame della Tavola 2.9 del PTCP - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali, emerge come l'area in esame ricada nel sistema della Costa e sia indicata come interna al perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale (cfr. § 0 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**); l'area non è ricompresa all'interno di ambiti di tutela paesaggistica o naturalistica specificatamente definiti.





## LEGENDA

### Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

#### SISTEMI

- ● ● Collina
- ◆ ◆ ◆ Crinali spartiacque minori
- ▲ ▲ ▲ Costa
- - - Perimetro del P.R. del Porto

#### COSTA

- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- Zone urbanizzate in ambito costiero
- Zone di tutela della costa e dell'arenile

#### LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

- ● ● Strade storiche
- \*\*\*\*\* Strade panoramiche

#### INSIDIAMENTI STORICI E ABITATI DA CONSOLIDARE O TRASFERIRE

- \* Insediamenti urbani storici
- ✗ Abitati da consolidare o trasferire

#### ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE

- Citta' delle colonie
- Colonie marine e aree di loro pertinenza

#### Progetti di valorizzazione

#### AREE DI VALORIZZAZIONE

- Parchi regionali
- Aree studio
- Confine di Provincia
- Confini comunali

### Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

#### AMBITI DI TUTELA

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale Art. 3.19
- Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati Art. 3.20a
- Dossi di ambito fluviale recente Art. 3.20b
- Paleodossi di modesta rilevanza Art. 3.20c
- Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica Art. 3.20d
- Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica Art. 3.20e
- Bonifiche Art. 3.23
- Zone di tutela naturalistica - di conservazione Art. 3.12
- Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione Art. 3.25a
- Art. 3.13
- Art. 3.14
- Art. 3.15

### Zone ed elementi di particolare interesse storico

#### ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

- Complessi archeologici Art. 3.21.Aa
- Aree di concentrazione di materiali archeologici Art. 3.21.Ab2
- Aree di affioramento di materiali archeologici Art. 3.21.Ab3
- Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione Art. 3.21.Bc
- Elementi dell'impianto storico della centuriazione Art. 3.21.Bd
- Art. 3.17
- Art. 3.18

- Art. 3.24.A
- Art. 3.24.B

- Art. 3.22
- Art. 4.3

- Art. 3.16
- Art. 3.16

- Art. 7.4
- Art. 7.6

Figura 4 – Stralcio della Tavola 2.9 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali

Per il **Sistema costiero**, definito come *“l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate a Est della prima linea di costa documentabile in epoca storica”*, l'art. 3.12 contiene disposizioni finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale, fornendo indicazioni per la redazione di strumenti di pianificazione settoriale e comunale affinché vi sia conformità verso determinati indirizzi. Sono escluse le aree ricadenti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato e quelle dell'ambito portuale di Ravenna.

Nell'ambito del sistema costiero vale la prescrizione per cui la realizzazione delle infrastrutture e attrezzature di seguito elencate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali e industriali, strutture portuali e aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di tutela delle acque, la Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011, ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Il recepimento del Piano di Tutela delle Acque ha comportato modifiche delle NTA del PTCP in più punti; in primo luogo, la sostanziale integrazione e completa riformulazione del Titolo 5 delle Norme del PTCP, che disciplina le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali e la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche nel complesso del territorio provinciale.

La variante al PTCP, per quanto concerne la qualità, in attuazione ed approfondimento del PTA regionale, stabiliva, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs. 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22/12/2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi; inoltre determinava gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/06 e individuava le azioni e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA.

Come desumibile dalla seguente figura, l'area di interesse ricade nel bacino del Canale Candiano, per il quale il comma 5 dell'art. 5.2 delle NTA del PTCP dispone, in considerazione delle *“peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale”*, un *“particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi”*.

Tale particolare regime si concretizza nelle previsioni dell'art. 5.13, che al comma 10 prevede:

*“f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e siti della Rete Natura 2000, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, demandando alle AIA e alle altre specifiche autorizzazioni per gli scarichi la possibilità di indicare di volta in volta un valore limite specifico anche per l'azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.*

*g) (D) per il Canale Candiano, un quadro maggiormente adeguato di valori limite e di prescrizioni sarà definito in sede di autorizzazioni allo scarico successivamente ad opportuni approfondimenti tecnici sui bilanci di massa degli apporti di sostanze nutrienti e sulla presenza di sostanze pericolose. In merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento nell'area portuale, l'adeguamento alle relative disposizioni regionali si attuerà con gradualità, ma dovrà essere completato entro un anno dalla approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA.”*




Figura 5 - Bacini principali in provincia di Ravenna

Dall'analisi della Tavola 3.9 del PTCP - Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, come modificata dalla variante approvata, l'area in esame ricade all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere, definite dall'art 5.3 come ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee *“in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine”*.

L'art. 5.7 delle NTA *“Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero”* dispone strette limitazioni all'emungimento di acque di falda, anche solo per la realizzazione di well point per opere di cantiere.






Figura 6 – Stralcio della Tavola 3.9 - Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del PTCP di Ravenna

Per quanto riguarda inoltre la tutela della risorsa idrica in termini di risparmio idrico per i settori industriale, artigianale e commerciale, l'art. 5.12 delle NTA dispone che:

*“1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni: [...]*

*b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione. [...]*

*2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, la Provincia si orienta a richiedere la sostituzione con altre fonti dei prelievi da pozzi esistenti.*

*3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate”.*

La Tavola 4 riguarda le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero di rifiuti, pertanto non interessa in questa sede, dal momento che l'impianto in questione non consiste in un impianto di recupero di rifiuti e, peraltro, la stessa produzione di rifiuti dello stabilimento in oggetto è trascurabile (inferiore alle 30 tonnellate/anno) e quasi interamente inviata a recupero presso impianti terzi autorizzati.

Dall'analisi della Tavola 5 – Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale, si osserva che l'area in esame rientra in un Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale – zone edificate sature – normato dalla Parte III delle Norme di attuazione.




Figura 7 – Stralcio della Tavola 5 del PTCP di Ravenna

Fra gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale il PTCP (art. 8.1) distingue quelli da considerare consolidati e quelli suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo: i primi, tra i quali si inserisce l'area in oggetto, sono *“le aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, [...])”*.

Il PTCP, al comma 4 dell'art. 8.1 definisce le linee di indirizzo generali da seguire nell'individuazione di dettaglio degli ambiti specializzati, che deve avvenire in sede di PSC o di Accordo Territoriale, per ciascun ambito specializzato. Si rimanda pertanto alla più puntuale analisi di quanto recepito a livello di pianificazione comunale.

Infine, sulla base di quanto riportato nella Tavola 6 - Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna, l'area oggetto del presente studio, non rientra in reti ecologiche (rientrando infatti in ambito specializzato per attività produttive, come visto in precedenza).

La rete ecologica<sup>1</sup> di livello provinciale (PTCP) viene ripresa e dettagliata a livello comunale (PSC): pertanto, per un'analisi maggiormente dettagliata, si rimanda al PSC.

---

<sup>1</sup>La Rete Ecologica è un sistema di elementi (punti, corridoi, aree) per garantire la continuità di aree verdi a beneficio della fauna, per il suo spostamento tra aree protette




Figura 8 – Stralcio della Tavola 6 del PTCP di Ravenna

### 2.1.3 COERENZA DEL PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali e, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa. La valutazione della coerenza con il PTCP ricomprende pertanto anche la valutazione della coerenza con il PTPR.

Il progetto in esame prevede il trasferimento della produzione di Fosfato di calcio granulare, attualmente svolta nello stabilimento di Forlì, presso lo stabilimento esistente di Ravenna. Quest'ultimo è ubicato all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale ed il relativo progetto non prevede la realizzazione di infrastrutture e attrezzature per le quali il PTCP richieda la loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, una valutazione di impatto ambientale.

Non si rileva quindi alcuna incoerenza con le prescrizioni del PTCP relative alla tutela del sistema costiero.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela delle acque, l'area in esame ricade all'interno del bacino del Candiano, per il quale è previsto, in considerazione delle *“peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale”*, un particolare regime di vincoli e di limiti per gli scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento.

Inoltre, relativamente a tale aspetto il PTCP, rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), ha definito ulteriori zone di protezione delle acque sotterranee *“in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine”*: l'area in esame, in particolare, ricade all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere.

Il progetto in esame non prevede l'attivazione di nuovi punti di scarico di acque reflue, né una modifica agli scarichi esistenti in termini quali-quantitativi. L'assetto degli scarichi idrici nello stato di progetto è pertanto identico a quello attuale che prevede un solo punto di scarico in acque superficiali (Canale Candiano) di acque reflue domestiche trattate e acque meteoriche di dilavamento. Non è presente alcuno scarico di acque reflue industriali. Non si richiede inoltre alcuna modifica dei limiti autorizzati allo scarico previsti dall'AIA vigente di cui al Provvedimento n. 2205 del 09/07/2015.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, nello stato di progetto, così come allo stato attuale, le esigenze idriche dell'impianto per uso industriale, antincendio e potabile, sono soddisfatte dall'acquedotto pubblico e dall'acquedotto industriale di HERA, per volumi peraltro relativamente contenuti (pari, nello stato di progetto, a circa 10 mila m<sup>3</sup> di acqua prelevata da acquedotto). Non è pertanto previsto alcun emungimento di acque di falda.

Non si ravvisano pertanto elementi di contrasto tra quanto previsto dal PTCP per la tutela delle acque e gli interventi in progetto.

Si rileva infine che l'area in esame non rientra all'interno di reti ecologiche, ricadendo infatti all'interno di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale.

**Per quanto sopra è possibile attestare la piena conformità del progetto in esame con le disposizioni del PTCP, non avendo rilevato elementi di contrasto con le stesse.**



## 2.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

### 2.2.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana, è il Piano Urbanistico Generale (PUG). Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte del Comune di Ravenna, pertanto nel seguito si darà conto del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC).

### 2.2.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSC approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007</li> <li>• Variante approvata con D.C.C. n. 208594/127 del 12/12/2017</li> <li>• Variante approvata con D.C.C. n.222989/156 del 11/12/2018</li> <li>• Variante approvata con D.C.C. n. 148 del 24/09/2019</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 83 NTA: Aree consolidate per attività produttive portuali</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>

Il Piano Strutturale Comunale è stato adottato dal Comune di Ravenna con deliberazione di C.C. n. 117/50258 del 23/06/2005 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007.

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Dall'analisi della Tavola 3 – Sintesi degli spazi e dei sistemi, si osserva che l'area di intervento ricade in una zona appartenente allo "Spazio portuale", normato dal Titolo V delle NTA, e in particolare nelle "Aree consolidate per attività produttive portuali" di cui all'art. 83 delle NTA di Piano.






Figura 9 – Stralci della Tavola 3 del PSC

L'articolo 83 delle NTA prevede che le aree consolidate per attività produttive portuali siano *“destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e lavorazione delle merci ed alle attività industriali che, per ragioni logistiche, debbono avere una stretta relazione con il porto, con esclusione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e/o potenziamento di impianti RIR esistenti che comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento al di fuori della procedura per la delocalizzazione prevista dal comma 2;[...].”*

Qualora tali aree siano ricomprese in Progetti Unitari approvati ed in corso di attuazione, esse sono disciplinate dal RUE e, nel caso di variazioni dei Progetti Unitari già approvati, dal POC; *“gli interventi ricadenti nelle restanti parti sono disciplinati dal RUE, salvo il caso che interessino processi di delocalizzazione di impianti RIR che dovranno essere disciplinati dal POC.”*

Il progetto in esame è relativo ad uno stabilimento non soggetto alla normativa RIR, ubicato in un'area non ricompresa in Progetti Unitari; è pertanto soggetto alle disposizioni del RUE, per la cui analisi di conformità si rimanda al paragrafo seguente.

### 2.2.3 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

#### Versione del Piano analizzata

- RUE approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009
- Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE, approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016
- Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvata con D.C.C. n. 207602/128 del 12/12/2017
- Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche approvata con D.C.C. n. 156 del

01/10/2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica e al 2° POC approvata con D.C.C. n. 26 del 12/05/2020</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. VII.1.6 NTA: Area consolidate per attività industriali portuali</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità con il PSC del Comune di Ravenna, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi. Sono articolate in due parti: Parte urbanistica e Parte edilizia.

La Parte Urbanistica riguarda la disciplina generale delle trasformazioni diffuse, fisiche e d'uso, della città esistente e del territorio extraurbano, con esclusione, in conformità alle previsioni del PSC, di parti della città esistente da riqualificare soggette a strumento urbanistico preventivo e delle porzioni di territorio per il nuovo insediamento. Le modalità di intervento del RUE sono di tipo diretto, eventualmente convenzionato.

La Parte Edilizia riguarda invece la definizione delle grandezze e dei requisiti igienico, tecnologico, ambientali edilizi, delle procedure di abilitazione, realizzazione e controllo delle attività edilizie, delle regole e prestazioni per il perseguimento della qualità architettonica ed urbana e della sostenibilità ambientale, anche alla luce dei criteri di VALSAT definiti in sede di PSC.

Dall'esame della Tavola RUE 2.033 "Lo Stabbiale" dal titolo "Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano", emerge che l'area in esame, ricadente all'interno dello Spazio Portuale di cui al Titolo VII delle NTA, è classificata come "SP3 – Aree consolidate per attività industriali portuali" e pertanto normata dall'art. VII.1.6 delle NTA di Piano.




Figura 10 – Stralcio della Tavola RUE 2.033 "Lo Stabbiale"

L'art. VII.1.2 riporta disposizioni di carattere generale per le componenti dello Spazio Portuale, tra cui gli usi ammessi in tali aree, che corrispondono a *"tutti gli usi PO di cui alle lettere c) e d) dell'art. II.2.3"*: si tratta, pertanto, delle destinazioni d'uso produttive portuali.

Inoltre, in base alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. VII.1.2, *"in tali aree si applicano i seguenti indici e parametri"*:

- $U_f \leq 0,8 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente richiesti e/o prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli Enti istituzionalmente competenti e/o per garantire la sicurezza;
- $IVL \geq 0,3$
- $De = IVL$
- Distanza dal confine stradale  $\geq m \text{ } 6,00$  o in confine con rispetto stradale individuato
- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) =  $IVL$ , con un minimo di  $m \text{ } 5,00$  o in confine previo accordo tra i proprietari
- Superficie operativa (percorsi interni, aree di parcheggio, etc.):  $\geq 20\%$  della SF. La predetta entità di superficie operativa soddisfa anche la dotazione di parcheggi privati al lotto di cui all'art. III.3.2 delle presenti norme
- L' $IVL$  e la distanza di  $m \text{ } 5,00$  dai confini di proprietà e/o di zona (componente) non si applicano alle costruzioni e installazioni frontistanti alle aree di banchina portuale, previo nulla osta. da parte dell'Autorità Portuale".

Infine, si riporta per intero l'VII.1.6 contenente le disposizioni specifiche per le Aree consolidate per attività industriali portuali.

**[Art. VII.1.6] Aree consolidate per attività industriali portuali**

1. Il RUE negli elaborati di RUE 2 individua le aree consolidate per attività industriali portuali nelle quali è ammesso, oltre agli usi di cui all'art. VII.1.2, anche l'uso **Pr1**.

2. In tali aree il RUE si attua per intervento diretto applicando gli indici e i parametri di cui all'art. VII.1.2 con le seguenti prescrizioni, da documentarsi in sede di progetto:

-l'attività da insediare deve essere connessa per ragioni logistiche con l'infrastruttura portuale

-l'attività deve essere compatibile con le zone ambientali limitrofe.

Si tratta, nel caso della destinazione d'uso **Pr1**, delle attività *"Industriali produttive di tipo manifatturiero: (tutti i tipi di attività industriale con esclusione di quelle con sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e relativi spazi produttivi, uffici e sale riunioni, magazzini, spazi per mostre, spazi di servizio e di supporto, spazi tecnici e mense; alloggio di custodia con  $SC \leq 160 \text{ m}^2$  e/o foresteria con  $SC \leq 300 \text{ m}^2$ )"*.

## 2.2.4 PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>POC approvato con D.C.C. n. 23970/37 del 10/03/2011 aggiornato con Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE approvata con D.C.C n.54946/88 del 14/04/2016;</li> <li>2° POC approvato con D.C.C n. 135845/87 del 19/07/2018, aggiornato con delibera CC N.222674/155 adottata l'11/12/2018;</li> <li>POC TEMATICO – Darsena approvato con Delibera di C.C. n. 16834/7 del 05/02/2015, con Variante di adeguamento e semplificazione del RUE approvata con delibera C.C.N 54946/88 del 14/04/2016.</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

Il POC individua e disciplina, nell'arco temporale di cinque anni, gli interventi con valore conformativo delle proprietà per i dritti edificatori. Il Comune di Ravenna si è dotato dell'ultimo dei tre strumenti previsti dalla L.R. 20/2000 con il POC 2010-2015 (21/02/2011) che ha seguito l'approvazione di POC tematici distinti: Logistica, Darsena di Città e piano dell'Arenile.

Dall'analisi della seguente figura, l'area in esame non ricade in ambiti disciplinati dal 2° POC; si precisa inoltre che l'area in esame non è oggetto delle previsioni del POC tematico – Darsena di città.




Figura 11 -Stralcio della Tavola POC.2 – Quadro d'unione

## 2.2.5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI RAVENNA

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Classificazione Acustica del Comune di Ravenna approvata con D.C.C. n. 78142/54 del 28/05/2015</li> <li>D.C.C. n. 88 P.G. 54946/16 del 14/04/2016 Approvazione Var. Adeguamento e semplificazione RUE</li> <li>Delibera di C.C. n. 128 P.G. 207602/17 del 12/12/2017 Approvazione Var. Rettifica e Adeguamento 2016 al RUE</li> </ul>

- Delibera di C.C. n. 87 P.G. 135845/18 del 19/07/2018 Approvazione 2° POC in variante al RUE e al PZA
- Delibera di C.C. n. 155 P.G. 222674/18 del 11/12/2018 Approvazione 2° POC Modificato ripubblicato
- Delibera di C.C. n. 148 – P.G. 186408/19 è stata approvata la “Variante in riduzione al PSC 2018 e conseguenti modifiche al RUE, al 2° POC e al Piano di Zonizzazione Acustica”
- Delibera di C.C. n. 36 – P.G. 86381/20 è stata approvata la “Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica e al 2° POC”

**Classificazione dell'area interessata dal progetto**

- Classe VI – aree esclusivamente industriali

**Norme di interesse per l'area di progetto**

- -

La Classificazione acustica del territorio è uno strumento di pianificazione e di governo del territorio, funzionale al controllo e alla limitazione delle fonti di rumore e disturbo e ad azioni volte ad operare una progressiva riduzione dell'inquinamento acustico. Per zonizzazione acustica deve intendersi la classificazione del territorio in base ai massimi livelli di inquinamento acustico ammessi.

Si riporta di seguito un estratto della classificazione acustica dell'area in esame, da cui è possibile notare come questa ricada in Classe VI, a destinazione esclusivamente industriale, per cui sono previsti limiti di immissione sonora pari a 70 dBA per il periodo sia diurno che notturno.

L'area impiantistica inoltre confina con altre aree industriali, presso le quali non sono presenti recettori sensibili (quali insediamenti abitativi, strutture di servizio).




Figura 12 – Classificazione acustica del Comune di Ravenna



## 2.2.6 COERENZA DEL PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il Comune di Ravenna è dotato dei tre strumenti di pianificazione comunale previsti dalla L.R. 20/2000, ossia il **PSC**, approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007 e la cui ultima variante è stata approvata con D.C.C. n. 148 del 24/09/2019, il **RUE**, la cui variante di adeguamento 2019 e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica e al 2° POC è stata approvata con D.C.C. n. 26 del 12/05/2020, ed il **2° POC** in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 135845/87 del 19/7/2018.

Dall'analisi delle tavole del PSC e del RUE l'area in esame non risulta gravata da vincoli rispetto a quanto previsto dal PTCP.

L'area in esame ricade all'interno dello "Spazio portuale". Il PSC individua l'area come *Aree consolidate per attività industriali portuali* di cui all'art. 83 delle NTA; tali aree sono destinate ad ospitare quelle attività che abbiano una stretta relazione con il porto, ad eccezione degli stabilimenti RIR o di interventi di potenziamento di stabilimenti RIR esistenti, per la cui disciplina e modalità attuative il PSC rimanda al RUE.

Il RUE classifica l'area come "Aree consolidate per attività industriali portuali", le quali sono disciplinate dall'art. VII.1.6 il quale definisce modalità e parametri di intervento.

Il progetto in esame prevede tuttavia la ricollocazione di una linea produttiva, attualmente esistente nello stabilimento di Forlì, presso lo stabilimento Fosfitalia di Ravenna; la ricollocazione avverrà all'interno di fabbricati esistenti. Sono inoltre previsti interventi edilizi di scarsa entità al fine di adeguare le strutture esistenti all'inserimento della nuova linea di produzione. Tali interventi sono stati progettati e verranno realizzati nel rispetto dei parametri definiti dal RUE.

In tal senso il progetto in esame non risulta incoerente con le disposizioni di tale strumento di pianificazione comunale, che prevede, come visto, la possibilità di localizzarvi attività industriali produttive di tipo manifatturiero.

Infine, secondo la classificazione acustica del Comune di Ravenna approvata con D.C.C. n. 78142/54 del 28/05/2015, l'area in esame risulta ricadere in Classe VI, a destinazione esclusivamente industriale; per tali zone sono previsti limiti di immissione sonora pari a 70 dBA per il periodo sia diurno che notturno. Nell'ambito della presente Verifica di assoggettabilità a VIA viene pertanto presentata apposita Valutazione previsionale di impatto acustico.

Nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame non sono stati rinvenuti recettori sensibili quali insediamenti abitativi, strutture di servizio.

**In conclusione, gli interventi esaminati nel presente studio risultano essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione a livello comunale.**

## 2.3 PIANO REGOLATORE PORTUALE (PRP)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PRP approvato con D.G.R. n. 20 del 03/02/2010</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aree per attività portuali ed impianti tecnologici</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

Per valutare l'inserimento del progetto all'interno del Piano Portuale, va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. 84/1994, le previsioni del Piano Regolatore Portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, la valutazione relativa alla coerenza del progetto in esame con gli strumenti di pianificazione comunale del Comune di Ravenna rimane comunque il primo riferimento da prendere in considerazione.

Il Piano Regolatore Portuale si articola nei livelli strutturale, funzionale e localizzativo:

- al livello strutturale, il Piano individua gli scenari evolutivi nei differenti settori merceologici nonché gli obiettivi di sviluppo da perseguire definendo il ruolo del Porto di Ravenna nell'ambito del sistema marittimo nazionale ed internazionale;
- al livello funzionale, il Piano definisce l'assetto infrastrutturale e le destinazioni d'uso atte a garantire la migliore organizzazione delle risorse in relazione agli obiettivi da perseguire;
- al livello localizzativo, l'ambito del Piano si suddivide, facendo riferimento all'articolazione funzionale generale, in sotto-ambiti, progetti unitari e relative componenti funzionali, definiti dall'art. 7 delle "Norme di attuazione". Ciascun sotto-ambito è caratterizzato in relazione agli obiettivi e criteri, alla funzione caratterizzante, alle opere a mare e a terra, nonché alle tipologie di intervento consentite.

L'area di intervento, come visibile nella Tavola "Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d'uso" riportata di seguito, è classificata come "Aree per attività portuali ed impianti tecnologici".

Le aree che costituiscono tale ambito, avente una superficie complessiva di 5.430.000 m<sup>2</sup>, sono distribuite lungo l'intero ambito portuale; comprendono la parte operativa commerciale del porto e le zone destinate ad impianti tecnologici, sia per la parte consolidata sia per la parte di nuovo impianto.


Gli obiettivi e criteri attribuiti a tali aree dalle norme tecniche attuative di Piano consistono nel rendere più competitivo il polo portuale in riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività portuali e della logistica delle attività produttive; nell'ottimizzare l'efficienza del porto completandone e migliorandone le caratteristiche fisiche, completando il sistema infrastrutturale e potenziando le attività logistiche e di servizio.

Le componenti funzionali caratterizzanti tale ambito, desunte dalla specifica Scheda Tecnica, sono:

- IA** (funzione industriale), ed in particolare:
  - IA2:** stoccaggio e lavorazione merci e servizi;



- **IA3:** produzione e lavorazione di prodotti petroliferi, con esclusione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e/o potenziamento di impianti RIR esistenti che comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento al di fuori di processi di delocalizzazione che dovranno essere disciplinati dal POC; sono in ogni caso esclusi nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze con frasi di rischio "R11" ed "R12" di cui alla direttiva 549/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso che derivino dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate previsto nell'ambito dei processi di delocalizzazione che dovranno essere disciplinati dal POC;
- **C (funzione commerciale):** operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali, rinfuse solide e liquide.



#### LEGENDA

	P.R.P. 2007: AMBITO DELLE AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI, INTERMODALI, INDUSTRIALI		AREE PER LA LOGISTICA PORTUALE		ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI SOVRACOMUNALE
	CANALE PORTUALE: BANCHINE, SPECCHI ACQUE, OPERE MARITTIME DI PROTEZIONE		AREE DI TRANSIZIONE ALLO SPAZIO URBANO		LINEA FERROVIARIA E STAZIONI SCALO MERCI
	AREE PER ATTIVITA' PORTUALI ED IMPIANTI TECNOLOGICI		CITTA' CONSOLIDATA O IN VIA DI CONSOLIDAMENTO: PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE		PARGHEGGI, NODI DI SCAMBIO E DI SERVIZIO
	AREE PER ATTIVITA' PORTUALI TERMINAL: TRAGHETTI LARGO TRATTAROLI PASSEGGERI - CROCIERE PORTO CORSINI		CITTA' DA RIQUALIFICARE: AREE PER ATTIVITA' MISTE		PIATTAFORME LOGISTICHE
	AREE PER CANTIERISTICA		CITTA' DI NUOVO IMPIANTO: AREE PER ATTIVITA' MISTE		PREVISIONE RACCORDO FERROVIARIO
	POLI FUNZIONALI: POLO CENTRO DIREZIONALE DEL PORTO		AREE SOGGETTE AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DARSENA DI CITTA'		PREVISIONE NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE
	ZONE BOSCADE E/O ARBUSTIVE E RETE ECOLOGICA	PROGETTI UNITARI:			
	ZONE UMIDE E RETE ECOLOGICA		① : DISTRETTO NAUTICA DA DIPORTO		
	VERDE DI PERTINENZA ALLA VIABILITA'		② : DISTRI PARK		
	AREE DI FILTRO E RETE ECOLOGICA		③ : AREE DI RISTRUTTURAZIONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E PRODUTTIVE PORTUALI		
			④ : PENISOLA TRATTAROLI		
			⑤ : PORTO CORSINI		

Figura 13 – Stralcio della Tavola “Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d’uso”

---

### 2.3.1 COERENZA

Il Piano Regolatore Portuale è un piano di settore il cui procedimento di approvazione è regolato dall'art. 5 della Legge n. 84 del 28/01/1994 *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, il cui comma 2 dispone che le previsioni di tale Piano non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto la coerenza del progetto in esame con le disposizioni del PRP è comunque subordinata rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale (PSC, RUE e POC).

Come illustrato in precedenza il progetto in esame risulta pienamente coerente con le disposizioni dei suddetti strumenti di pianificazione comunale.

Dall'analisi del PRP è emerso come l'area sia classificata come *"Aree per attività portuali ed impianti tecnologici"*, nella cui definizione rientra l'installazione in esame. Le attività svolte da quest'ultima risultano inoltre coerenti con le caratteristiche funzionali attribuite dal PRP alle *"Aree per attività portuali ed impianti tecnologici"* e saranno oggetto di modifiche nell'ambito del progetto presentato.

**Dalle analisi condotte quindi il progetto in esame risulta pienamente conforme sia alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, che a quelle del Piano Regolatore Portuale ad essi subordinato.**

## 2.4 PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI DEI PIANI SETTORIALI

### 2.4.1 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PAIR 2020 approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017</li> <li>PAIR 2020 prorogato con D.G.R. n. 2130 del 13/12/2021</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT0893 Pianura Est</li> <li>Aree superamento PM10</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

Il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) è il primo strumento di livello regionale per il risanamento della qualità dell'aria, con un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020 ed un traguardo intermedio fissato al 2017. Approvato con D.A.L. n. 115/2017, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano, il PAIR 2020 è stato prorogato *sine die* con D.G.R. n. 2130/2021.

Dal momento che l'insieme delle azioni attivate dal sistema Regione-Enti locali ha consentito di ottenere risultati significativi, misurabili nel trend in diminuzione dei principali inquinanti, ma non sufficienti a garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dall'Unione Europea, per intervenire con maggiore efficacia sui processi che portano al superamento dei valori limite si è reso necessario ricondurre la pianificazione alla scala territoriale regionale, in quanto più appropriata.

Nel fare ciò si è inoltre tenuto in considerazione che la qualità dell'aria in Emilia-Romagna è fortemente influenzata dalle caratteristiche meteo-climatiche dell'intera Pianura Padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all'esterno del territorio regionale. La conseguenza è che, per realizzare misure efficaci, è necessario intervenire in modo coordinato tra le regioni del Bacino Padano.

Il PAIR dà attuazione agli articoli 9 e 13 del D.Lgs. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria in Europa.

Gli obiettivi fissati dal PAIR 2020, al fine di tutelare la salute dei cittadini, riguardano la tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli di alcuni inquinanti.

In particolare, per gli impianti produttivi il PAIR focalizza la sua azione sulla riduzione delle emissioni di NOx, polveri ed SOx.

Il Piano riprende la suddivisione del territorio regionale effettuata con D.G.R. n. 2001 del 27/12/2011<sup>2</sup>, poi modificata con D.G.R. n. 1998 del 23/12/2013<sup>3</sup>. In accordo agli art. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010 sono state individuate 4 zone caratterizzate ognuna da uno stato della qualità dell'aria omogeneo:

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- **Pianura Est, in cui ricade l'area di interesse;**
- Pianura Ovest.




Figura 14 - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna

Sono inoltre state individuate le aree di superamento dei limiti normativi di PM<sub>10</sub> e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) su base comunale. Dalla cartografia riportata di seguito, indicante le aree di superamento definite dalla D.G.R. n. 1998 del 23/12/2013, si evince che l'area di intervento ricade in una **zona di superamento delle sole polveri PM<sub>10</sub>**.

<sup>2</sup>D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 2001 del 27/12/2011 - Recepimento del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.

<sup>3</sup>D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1998 del 23/12/2013 - Modifiche al progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011.




Figura 15 - Cartografia delle aree di superamento

Dallo studio degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, il PAIR ha identificato gli ambiti di intervento e le misure ad essi collegate su cui il Piano deve indirizzare prioritariamente le proprie azioni, prescrizioni e risorse. Gli ambiti di intervento prioritari individuati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria sono:

- le città, la pianificazione e l'utilizzo del territorio;
- trasporti e mobilità;
- energia;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni;
- ulteriori misure: applicazioni del principio del saldo zero;
- le misure sovra-regionali.

L'attività in esame è ricompresa all'interno dell'ambito "Attività produttive", per il quale le linee di azione sono illustrate al capitolo 9.4 della Relazione di Piano.

Il Piano individua in particolare le misure necessarie a promuovere una riqualificazione delle tecniche adottate nelle aziende e una riduzione delle emissioni nei settori e/o negli ambiti territoriali caratterizzati da un'alta potenzialità emissiva, articolando l'approccio in funzione delle tipologie di aziende.

Riguardo al contenimento della dispersione delle polveri indica che, nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni ambientali (fra cui l'AIA), si prescrivano le migliori tecniche di

abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Al paragrafo 9.4.3.4 della Relazione Generale del PAIR vengono indicate anche alcune delle tecniche funzionali adatte allo scopo:

- l'adozione di protezioni antivento;
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;
- lo stoccaggio al coperto/confinato con sistemi di movimentazione automatici;
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

In aggiunta, al paragrafo 9.7 della Relazione di Piano, viene introdotto il concetto di "saldo zero". In particolare, il punto 9.7.1 stabilisce che *"Per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS/Valsat e VIA vi è l'obbligo da parte del proponente del progetto o del piano di valutare le conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>). Tale obbligo non si applica ai piani e progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità. [...] Nelle aree di superamento e a rischio di superamento, riportate in allegato 2-A, nell'ambito dei procedimenti di VIA dovranno essere proposte e adottate nel provvedimento conclusivo le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo. [...] L'obiettivo è quello di tendere alla massima efficacia delle azioni di riduzione previste nel piano, evitando che i miglioramenti conseguiti con le azioni previste possano essere compromessi da nuove emissioni derivanti da piani e progetti non adeguatamente valutati in termini di impatto sulla qualità dell'aria. [...] Le azioni e le misure di compensazione delle emissioni possono essere previste anche su aree più estese rispetto a quella interessata dal singolo progetto (ad esempio attraverso accordi d'area) e con applicazione graduale (orizzonte temporale) in momenti anche successivi alla realizzazione degli interventi [...]."*

I concetti espressi nella Relazione di Piano trovano la loro concretizzazione prescrittiva nelle **Norme Tecniche di Attuazione**; in particolare la sezione III è relativa alle misure in materia di attività produttive.

Nell'ambito del presente Studio Preliminare risultano di interesse gli artt. 10 e 19 delle NTA del Piano, di seguito riportati.

**Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale**

*1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.*

*2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1*



#### **Articolo 19 - Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni**

*1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:*

*a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;*

*b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO<sub>2</sub>) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.*

*2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.*

*3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.*

*4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM<sub>10</sub> ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.*

*5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.*

L'articolo 20 delle NTA, Saldo zero, il quale prevede che "La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo", non si applica, come anticipato sopra, a progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità come quello in esame.



## 2.4.2 PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
• PRQA approvato con D.C.P. n. 78 del 27/07/2006
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
• Zona A - Piano di risanamento PM10 e NOx
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
• Art. 16 NTA: Programma di misure per il settore industriale/portuale

Il Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) si configura come un piano di settore e come tale, ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 20/2000, approfondisce ed integra le tematiche inerenti al campo di interesse. Tale strumento di pianificazione settoriale si prefigge i seguenti obiettivi:

- il miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- la coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
- l'integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, per assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- la modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- l'utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
- la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- la previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, per assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Il Piano ha ripreso la zonizzazione elaborata nella Delibera regionale n. 804/2001, e successivamente aggiornata nel rispetto dei criteri emanati con il Decreto Ministeriale n. 261/2002 (Delibera n. 41 del 4/05/2004 – ora superata dalla zonizzazione su base regionale di cui al paragrafo precedente), che aveva determinato, per il territorio della Provincia di Ravenna, una prima suddivisione in zone ed agglomerati.

Per la Provincia di Ravenna il quadro conoscitivo del PRQA ha evidenziato nel particolato PM10 e nel biossido di azoto gli inquinanti critici, pertanto è su questi due inquinanti che sono state focalizzate le azioni che devono essere intraprese dai Comuni.

Poiché il PRQA pone il comune di Ravenna all'interno di una Zona A, devono essere attuati Piani di Risanamento relativamente ai due inquinanti considerati critici, come evidenziato nella seguente tabella, oltre che Piani di Azione, contenenti misure emergenziali da attuare nel breve periodo e finalizzate alla gestione di rischi connessi all'insorgere di episodi acuti di inquinamento atmosferico legati al superamento delle soglie di allarme.

	PM10	NO <sub>2</sub>
<b>PIANO DI MANTENIMENTO</b> CONC. < V.L.	Casola Valsenio, Riolo Terme, Brisighella	Alfonsine, Brisighella, Casola Valsenio, Cotignola, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno
<b>PIANO DI RISANAMENTO</b> CONC. > V.L.	Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, <u>Ravenna</u> , Russi, Solarolo, S. Agata sul Santerno	Bagnacavallo, Bagnara, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, <u>Ravenna</u> , Solarolo,
<b>PIANO DI AZIONE</b>	Ravenna, Faenza, Castelbolognese	Ravenna, Faenza, Castelbolognese

Tabella 1 – Comuni interessati dai Piani di Mantenimento, di Risanamento e di Azione

Definiti gli scenari di qualità dell'aria, il PRQA individua i seguenti settori di azione per la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, al fine di perseguire e conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria:

1. Industriale;
2. Civile;
3. Traffico;
4. Agricoltura (mezzi).

Dagli obiettivi generali, derivati dai dispositivi di legge, la Provincia assume per il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria anche i seguenti obiettivi specifici, da applicarsi in maniera differenziata ai diversi settori sopra individuati:

- a) miglioramento della qualità dell'aria;
- b) uso e gestione consapevole delle risorse energetiche;
- c) promozione per una mobilità sostenibile;
- d) agevolare il ricorso a fonti rinnovabili;
- e) informazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

In riferimento agli interventi previsti dal progetto in esame si ritiene opportuno analizzare le misure previste dal PRQA in merito al settore industriale / portuale riportate nell'art. 16 delle NTA.

**Art.16 - (D)**

**Programma di misure per il settore industriale/portuale**

Le misure che la Provincia ritiene per il settore industriale sono:

- promozione e ricerca di accordi volontari per il contenimento delle emissioni;

- promozione delle certificazioni ambientali;
- estensione dell'utilizzo di sostanze combustibili come metano e altri combustibili a minor impatto ambientale;
- definizione di limiti alle emissioni di maggior tutela per le sorgenti fisse, sulla base delle migliori tecniche disponibili sul mercato;
- limitazione all'utilizzo di alcuni combustibili per impianti di combustione e incentivi per la conversione a metano o altri combustibili a minore impatto ambientale;
- obbligo per gli impianti che ricadono in IPPC di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto oppure dotati di impianti di abbattimento (DeNOx);
- conversione all'utilizzo di combustibili gassosi o gpl degli impianti termici esistenti attualmente funzionanti a gasolio o olio combustibile;
- installazione di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) delle emissioni, con particolare riferimento ad ossidi di azoto e particolato per gli impianti di potenzialità superiore a certe taglie. In particolare per gli ossidi di azoto NOx si deve prevedere il monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, elettrica e/o termica (compresi forni di cottura) con potenzialità termica superiore o uguale a 50 MW;
- utilizzo di impianti di abbattimento idonei al materiale particellare;
- limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l'attenzione su ogni prescrizione gestionale dell'impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione;
- ribadendo quanto indicato nelle norme tecniche del PTCP, si forniscono altresì i seguenti indirizzi in materia di impianti per la produzione energetica:
  - poiché le centrali termoelettriche già autorizzate ed attivate sul territorio rendono la provincia di Ravenna autosufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, non sono realizzabili nuove centrali termoelettriche alimentate a combustibili tradizionali. Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli e medi impianti di produzione d'energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, semmai prescrivendo:
    - la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo di calore nel settore civile e produttivo;
    - l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
    - l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;
    - la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
    - l'ubicazione in aree tali da minimizzazione gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.
  - all'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari. Nel caso di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

#### 2.4.3 COERENZA DEL PROGETTO CON I PIANI DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Il PAIR identifica il territorio comunale di Ravenna come zona di superamento per le polveri PM<sub>10</sub>.

Tra i principali settori di intervento al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano stesso per il risanamento della qualità dell'aria vi è il settore industriale (attività produttive).

Il Piano regola le emissioni sia dei precursori di inquinamento secondario da PM<sub>10</sub> e ozono (COV e SO<sub>2</sub>) sia le componenti primarie PM<sub>10</sub> ed NOx ed individua le misure per promuovere una riqualificazione delle tecniche adottate nelle aziende e una riduzione delle emissioni nei settori caratterizzati da un'alta potenzialità emissiva.

Riguardo al contenimento della dispersione delle polveri il Piano dispone l'adozione delle migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori che contribuiscono in maniera rilevante alle polveri

atmosferiche totali ed introduce il concetto di “saldo zero”. Quest’ultimo non si applica tuttavia al caso in esame, in quanto progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, in virtù di quanto riportato al punto 9.7.1 della Relazione di Piano e ribadito dall’art. 20 delle NTA “*Per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS/Valsat e VIA vi è l’obbligo da parte del proponente del progetto o del piano di valutare le conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM<sub>10</sub> ed ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>). Tale obbligo non si applica ai piani e progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità. [...]*”.

Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni, considerando che il Comune di Ravenna è un’area di superamento per le polveri PM<sub>10</sub>, si ha in primo luogo che **l’installazione in esame non è nuova**, quindi la previsione dell’art. 19, comma 1, lettera a) non è applicabile.

Inoltre, **le modifiche in progetto non comportano alcun incremento della capacità produttiva dell’installazione**, quindi la previsione dell’art. 19, comma 1, lettera b) non è applicabile.

**Non si applicano pertanto le condizioni più restrittive previste dal PAIR.**

In ogni caso, presso l’impianto in esame **sono attivi 25 punti di emissione convogliata in atmosfera** dotati dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni e monitorati con periodicità definita dall’AIA vigente, per i quali si rileva il pieno rispetto di tutti i valori limite imposti. Il progetto in esame non prevede alcuna modifica a tali punti di emissione, se non un aggiornamento dei valori di durata rispetto a quanto riportato nell’AIA vigente al fine di indicare valori più rappresentativi della situazione reale.

Nell’ambito del presente progetto è tuttavia prevista l’attivazione di **11 nuovi punti di emissione**, connessi con le diverse sezioni della nuova Linea di produzione. Tali emissioni saranno tutte dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, scelti tra le migliori tecniche al momento disponibili, per i quali si richiede di autorizzare valori limite di emissione analoghi a quelli attualmente previsti per lo stabilimento di Ravenna.

Relativamente al PRQA, il Piano prevede per il settore industriale/portuale specifiche azioni volte al contenimento dell’emissione degli inquinanti critici. Tali disposizioni sono prevalentemente indirizzate a disciplinare la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia, non risultando quindi pertinenti al progetto in esame.

Si individua quindi come pertinente la disposizione di cui all’art. 16 delle NTA del PRQA che prevede la “*limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l’attenzione su ogni prescrizione gestionale dell’impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione*”: conformemente a tale disposizione, in analogia a quanto già citato precedentemente nell’ambito della verifica di conformità al PAIR, per l’esercizio dell’impianto in esame saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare la diffusione di polveri, in particolare lo svolgimento di tutte le attività produttive all’interno di locali chiusi, l’installazione di sistemi di aspirazione e contenimento delle emissioni di polveri, la pulizia periodica delle vie di transito interne.

Tali accorgimenti sono previsti tanto nello stato attuale che in quello futuro a seguito della realizzazione del progetto in esame.

**L’impianto risulta dunque coerente, anche nello stato di progetto, con le prescrizioni del PAIR e del PRQA per la tutela della qualità dell’aria.**

#### 2.4.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PGRA approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 03/03/2016</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pericolosità media P2: aree di potenziale allagamento per il Reticolo Secondario di Pianura</li> <li>rischio medio R2 per il Reticolo Secondario di Pianura</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
-

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, conosciuta anche come Direttiva Alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, in analogia a quanto predispone la Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali.

Dopo un lungo iter, partito nel 2010, i PGRA sono stati adottati entro i termini previsti dal dispositivo comunitario (22 dicembre 2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per poi essere definitivamente approvati in data 3 marzo 2016.

I piani si compongono di:

- una parte cartografica, consistente nel quadro conoscitivo di settore costituito dall'insieme delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino;
- una relazione generale (comprensiva di allegati) e le misure relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione (Parte A, art. 7, comma a D.Lgs. 49/2010);
- una parte specifica relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità e analisi (Parte B, art. 7, comma b D.Lgs. 49/2010), predisposta, per il territorio regionale, dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- il Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica).

Gli obiettivi generali di questi piani strategici riguardano misure per la riduzione degli effetti negativi delle inondazioni sulla salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre Piani: il PGRA del distretto padano, del distretto dell'Appennino Settentrionale e del distretto dell'Appennino Centrale.

L'area in esame ricade all'interno del distretto dell'Appennino Settentrionale, in cui ricadono le Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ricomprese nelle Unit of Management (UoM) Reno (ITI021), regionali romagnoli (ITR081) e Marecchia-Conca (ITI01319).

Il Comune di Ravenna si trova all'interno della Unit of Management (UoM) dei bacini regionali romagnoli (ITR081), facente parte del settore adriatico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che interessa prevalentemente la Regione Emilia-Romagna e in misura minore le Regioni Toscana e Marche. In tale UoM, gli ambiti omogenei sono suddivisi in:



- **reticolo naturale principale e secondario (RP)**, costituito dai corpi d'acqua principali (Pisciarello e Rubicone, Savio e Borello, Rabbi, Ronco, Montone, Lamone e Marzeno, Fiumi Uniti, Bevano e del Valtre) e da alcuni secondari, identificati come prioritari ai fini della gestione dei rischi idraulici;
- **reticolo di bonifica, o reticolo secondario di pianura (RSP)**, che ricade quasi totalmente nell'Area di Pianura;
- **ambito costiero marino (ACM).**

Le **mappe della pericolosità**, che sono state elaborate secondo 3 metodi diversi a seconda della tipologia del corso d'acqua o dei suoi tratti, devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari individuati (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni (media probabilità);
- alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Come riscontrabile dagli stralci delle mappe riportati di seguito, il sito in esame ricade nello scenario di pericolosità medio P2 per il solo Reticolo Secondario di Pianura.



Figura 16–Mappa di pericolosità – Reticolo Secondario di Pianura (Direttiva Alluvioni 2019)<sup>4</sup>

Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180” nel ribadire che i Piani di Bacino devono tener conto delle disposizioni del D.P.R. 18.07.95, definisce quattro classi di rischio:

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

<sup>4</sup><https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html?null>

- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

L'area di interesse ricade, solo per quanto riguarda il reticolo secondario di pianura, in classe di rischio R2 – Rischio medio.




Figura 17 – Mappa del rischio – Reticolo Secondario di Pianura (Direttiva Alluvioni 2019)<sup>5</sup>

<sup>5</sup><https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html?null>

#### 2.4.5 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAI approvato con D.G.R. n. 350 del 17/03/03</li> <li>• Variante normativa al Titolo III – Assetto idrogeologico approvata con D.G.R. n. 144 del 16/02/2009</li> <li>• Variante cartografica e normativa al Titolo II - Assetto della rete idrografica approvata con D.G.R. n. 1877 del 19/12/2011</li> <li>• Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016</li> <li>• Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica approvata con Del. C.I. n. 3/2 del 20/10/2003</li> <li>• Adeguamento della Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica conseguente all'approvazione della Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016</li> </ul>
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6 NTA: Aree di potenziale allagamento</li> </ul>
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico, che quello dovuto all'instabilità dei versanti) che individuino le aree critiche e indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n. 183 del 1989.

La perimetrazione delle aree a rischio, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

Nel caso in esame lo strumento di riferimento è quindi il "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/03 e s.m.i., che affronta in maniera organica per tutto il territorio di competenza le tematiche del rischio idraulico (Titolo II) e del dissesto dei versanti (Titolo III).

Il Piano Stralcio tiene conto delle criticità legate al reticolo maggiore e anche di quelle relative ai corsi d'acqua minori e ai canali di bonifica, nonché del dissesto idrogeologico di versante (frane).

A seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

Nella Relazione idraulica integrativa di tale Variante si specifica che "La cartografia predisposta dai Consorzi di Bonifica ad una scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 nell'ambito della elaborazione del PGRA, è da intendere pertanto come integrazione / aggiornamento delle mappe tracciate per perimetrare le zone allagate nell'evento dell'ottobre 1996, assunto quale evento di riferimento

all'impianto del Piano Stralcio. Da tale nuova rappresentazione si desume che lo scenario di media pericolosità assimilabile all'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" del PAI è da estendere alla totalità della pianura romagnola e pertanto si intende **sottoporre alla disciplina dell'art 6. con la presente variante tutta l'area di pianura identificata a media probabilità (P2)**, come si evince dallo stralcio della Tavola 223O – "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico" – della Variante cartografica del PSRI.




Figura 18 - Perimetrazione aree a rischio idrogeologico  
Stralcio della Tavola 223E della Variante di coordinamento PAI-PGRA

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo coordinato del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, come modificato dalle varianti.

#### **Art.6 Aree di potenziale allagamento**

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.



5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.

6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente

Al comma 4 si fa riferimento alla Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica; tale Direttiva, redatta allo scopo di supportare le verifiche e le valutazioni idrologiche ed idrauliche richieste dalla applicazione del Piano Stralcio, contiene approfondimenti ed indicazioni tecniche di diretta applicazione in merito a diversi temi, tra i quali appunto i tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli effetti di allagamento.

La Direttiva è stata modificata dalla Variante di coordinamento con PGRA; anche in questo caso l'articolo di interesse è il n. 6, riportato di seguito per le sole parti d'interesse per il caso in esame.

#### **Art.6 Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)**

*I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.*

*La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico. È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva. [...]*

*Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull'analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. Per le aree collocate a monte della via Emilia il tirante idrico di riferimento, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente*

*- in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)*

*- in 0,5 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3).*

*In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili.*

*È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento. [...]*

*In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell'ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni:*

*-Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone [...]*

Anche la cartografia è stata aggiornata dalla Variante. Dall'analisi della cartografia, della quale si riporta di seguito uno stralcio, emerge che l'area in esame è identificata come area di potenziale allagamento con tirante idrico fino a 50 cm.



Figura 19 - Tiranti idrici di riferimento - Stralcio della Tavola 223E della Variante di coordinamento PAI-PGRA

#### 2.4.6 COERENZA DEL PROGETTO RISPETTO AI PIANI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sulla base della classificazione effettuata dal PGRA, l'area in cui è ubicato lo stabilimento in esame risulta ricadere in zona a scenario alluvionale di pericolosità media (P2) e in una classe di rischio medio (R2), in entrambi i casi per il solo Reticolo Secondario di Pianura.

L'area, coerentemente, in base alla classificazione del PAI risulta essere classificata come "area di potenziale allagamento" con tirante idrico di riferimento inferiore a 50 cm.

In tali aree, al fine di ridurre il rischio devono quindi essere previste idonee misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità. In particolare, nel caso di un tirante idrico di riferimento di tale entità deve essere evitata la presenza di vani aperti al di sotto del tirante di riferimento stesso.

All'interno del sito in esame, tuttavia, non sono presenti vani interrati o con aperture ad altezza inferiore a 50 cm. Non vi è dunque la possibilità che si verifichi l'eventualità sopra citata.

L'intero sito risulta dunque protetto per un livello d'acqua pari a quello del tirante idrico di riferimento di 50 cm.

Lo stesso RUE prevede specifiche indicazioni volte a salvaguardare gli insediamenti dal pericolo di allagamento (cfr. art. IV.1.14.c7 - Perimetri e limiti - delle NTA di RUE): rispetto a tali indicazioni, eventuali interventi terranno comunque conto di quanto prescritto dalle norme tecniche vigenti.

**Il progetto in esame appare nel complesso conforme rispetto alle previsioni del PGRA e del PAI per la riduzione del rischio idraulico.**

#### 2.4.7 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
• PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
• -
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
• -

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Dalla definizione del quadro conoscitivo il PTA individua gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche per il raggiungimento dei quali recepisce gli obiettivi e le priorità individuati dalle Autorità di Bacino e gli indirizzi strategici delineati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai principali strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale e provinciale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani Territoriali Paesistici Provinciali).

I principali obiettivi da perseguire sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;

- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

Gli obiettivi di qualità ambientale che dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2016 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei sono costituiti dal conseguimento dei requisiti necessari a ottenere lo stato di qualità ambientale (come definiti in allegato 1 del D.Lgs. 152/99) buono (Classe 2) o elevato, nel caso in cui lo stato buono sia già raggiunto.

Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso doveva conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008. Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee e il mantenimento in alveo di un Deflusso Minimo Vitale (DMV).

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Si riporta di seguito un estratto della cartografia di piano relativo all'area in esame dalla quale si evince come il sito in esame non ricada in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.






Figura 20 – Stralcio della Tavola 1 “Zone di protezione delle acque sotterranee”

#### 2.4.8 PIANO PROVINCIALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PPTA)

<b>Versione del Piano analizzata</b>
• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque
<b>Classificazione dell'area interessata dal progetto</b>
• Artt. 5.3, 5.7 NTA: zona di protezione delle acque sotterranee costiere
<b>Norme di interesse per l'area di progetto</b>
• Art. 5.12 NTA - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011, ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Per la relativa analisi del PTCP si rimanda quindi al § 2.1.1.

#### 2.4.9 COERENZA DEL PROGETTO CON I PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale costituisce lo strumento di pianificazione in materia volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica: il sito in esame non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.



In merito, inoltre, alle priorità di intervento per la tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, non si ravvisano elementi di interazione con quanto previsto nel progetto in esame, in quanto l'esercizio dell'impianto, sia nella configurazione attuale che in quella di progetto, non comporta emungimenti di acqua di falda; tutti i consumi idrici di stabilimento, per uso industriale, antincendio e potabile, sono soddisfatti mediante prelievo da acquedotto.

Dal punto di vista qualitativo si segnala infine che nello stato di progetto non sono previste modifiche all'assetto attuale degli scarichi idrici. Si evidenzia a tal proposito che le acque reflue generate dall'impianto in esame sono esclusivamente di tipo domestico e meteoriche di dilavamento; queste recapitano, previo trattamento dei soli reflui civili, in acque superficiali (Canale Candiano). È quindi presente un solo punto di scarico, a monte del quale è presente un pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni ai fini della verifica dei limiti autorizzati per lo scarico in acque superficiali.

**Il progetto in esame risulta quindi coerente con la pianificazione territoriale in merito alla tutela delle acque.**

## 2.5 VINCOLISTICA

### 2.5.1 VINCOLI NATURALISTICI

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e degli habitat che le ospitano. Il termine “rete” denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi al fine di ridurre l’isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende infatti garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 139 SIC per la tutela degli ambienti naturali e 87 ZPS per la tutela dell’avifauna rara (68 le aree coincidenti su 158 complessive) per un totale di circa 270.000 ettari a terra complessivi corrispondenti a circa il 12% dell’intero territorio regionale.

A seguito dei Decreti Ministeriali pubblicati il 3 aprile 2019 e il 16 dicembre 2019 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall’art.4. della direttiva 92/42/CE, 136 SIC sono stati designati quali ZSC (Zone speciali di Conservazione).

L'espressione dell'intesa di designazione di 119 ZSC (Zone Speciali per la Conservazione della Biodiversità, ai sensi del DPR n.357/97) sui 139 SIC finora individuati è stata invece approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 4 febbraio 2019, su altri 17 con analogo provvedimento n. 2028 del 18 novembre 2019 ed infine sugli ultimi 3 con la n. 245 del 30 marzo 2020.

Nella figura seguente si riportano le ZSC e ZPS ubicate nelle vicinanze dell’area oggetto di studio, da cui emerge come il sito non ricada in alcuna area protetta.

I siti ad elevato pregio naturalistico più vicini sono costituiti da:

- ZSC-ZPS IT 4070003 “Pineta San Vitale, Bassa del Pirottolo”, a circa **1,5 km** di distanza in direzione Nord\_Ovest;
- ZSC-ZPS IT 4070004 “Piallasse Baiona, Risega e Pontazzo”, a circa **1 km** di distanza in direzione Nord-Ovest;
- ZSC-ZPS IT 4070006 “Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”, a circa **1,5 km** di distanza in direzione Est.




Figura 21 - Zone ad elevato pregio naturalistico (Rete Natura 2000) presso l'area in esame

Considerato che lo stabilimento in questione di produzione di composti fosfati è presente da tempo e il progetto in esame non determina alcuna modifica del processo produttivo né della capacità produttiva complessiva dello stabilimento, tenuto conto della distanza dall'area oggetto di intervento dai suddetti siti ZSC/ZPS, è possibile ritenere del tutto trascurabile qualsiasi eventuale impatto dovuto al progetto in esame su tali siti.

## 2.5.2 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI


Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Il provvedimento ha determinato una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere i beni culturali e paesaggistici nazionali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con quelli d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge n. 1089 del 1939, e

dall'altra i beni culturali in senso più ampio, rappresentati dai paesaggi italiani (già retti dalla legge n. 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985).

Sulla base della disciplina introdotta dal D.lgs. 42/2004, sono diversi gli strumenti, anche pianificatori, che mirano a tutelare questi beni; con riferimento, in particolare, al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), dall'analisi della tavola RUE 10.1 "Overlay vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art.142" del RUE del Comune di Ravenna emerge che il sito non ricade in alcuna area vincolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.




**Figura 22 – Stralcio della Tavole RUE 10.1 "Overlay dei vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142"**

### 2.5.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico, istituito dal R.D. 3267/1923 tutt'ora in vigore, è lo strumento che consente la tutela di quelle aree che, a fronte di interventi di trasformazione comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilità dei versanti o di regimazione delle acque.

Dall'analisi della tavola RUE 10.2 "Overlay vincoli ambientali vigenti" del RUE del Comune di Ravenna emerge che il sito in esame non rientra nella perimetrazione delle aree soggette a Vincolo idrogeologico ai sensi del succitato Decreto.





LEGENDA

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|  | Sito di Importanza Comunitario (SIC)  | Direttiva 92/43/CEE   |
|  | Zona di Protezione Speciale (ZPS)   | Direttiva 2009/147/CE |
| Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/1923 |   |                       |
|  | Aree soggette a Vincolo idrogeologico   |                       |
|  | Aree che conservano le caratteristiche del vincolo  |                       |
|  | Aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo |                       |
|  | Aree incendiate   | L. 353/2000           |
|  | Albero monumentale  | L.R. 2/1977           |

Figura 23–Stralcio della Tavola RUE 10.2 “Overlay vincoli ambientali vigenti”



## 2.6 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO

### 2.6.1 NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

#### Normativa nazionale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Seconda titolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d’impatto ambientale (Via) e per l’autorizzazione integrata (Ippc)”.
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha sostanzialmente riscritto la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
- D. Lgs 16 giugno 2017, n. 104 - Valutazione d'impatto ambientale - Modifiche e integrazioni alla Parte II del Dlgs 152/2006 - Attuazione della direttiva 2014/52/Ue

#### Normativa regionale

- D.G.R. 15 luglio 2002, n. 1238 – Approvazione “Direttiva generale sull’attuazione L.R. n. 9/99, disciplina procedura valutazione impatto ambientale” e delle “linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA e per la procedura di VIA” (art. 8, L.R. 9/99).
- L.R. 20 Aprile 2018, n. 4 – Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei Progetti.
- D.G.R. 19 ottobre 2020, n. 1402 - Direttiva per lo svolgimento delle funzioni di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 della L. n. 120/2020)

### 2.6.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

#### Normativa nazionale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Quinta titolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 – Modifiche ed integrazioni al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – Qualità dell’aria ambiente – Attuazione direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

#### Normativa regionale

- Determinazione del Dirigente 4 giugno 1999, n. 4606 con la quale vengono indicati i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera.
- D.G.R 27 dicembre 2011, n. 2001 - Recepimento del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.

---

#### 2.6.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

##### **Normativa nazionale**

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte III titolata “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare la Sezione II “Tutela delle acque dall'inquinamento” e III “Gestione delle risorse idriche”.
- D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

##### **Normativa regionale**

- Delibera Consiglio Regionale Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2004, n. 633 - Adozione del Piano regionale di tutela delle acque;
- D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 – Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152);
- D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860 – Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005.

---

#### 2.6.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

##### **Normativa nazionale**

- DPCM 1 Marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DM 11 Dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- DPCM 14 Novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- DM 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

- D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

#### **Normativa regionale**

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 14 aprile 2004, n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15.